

ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018

IL KIT ANFFAS ONLUS PER IL DIRITTO ALL'ESERCIZIO AL VOTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVE E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO



Le persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo **(comprese quelle interdette)** hanno il diritto di votare come qualsiasi altro cittadino italiano.

A tal fine occorre conoscere bene le norme che regolano questa delicata materia e sostenere le persone con disabilità ed i loro familiari nell'esercizio consapevole di tale diritto/dovere. Infatti mentre da una parte, come sopra detto, il diritto/dovere di voto non può essere negato, dall'altra non è prevista dalla legge alcuna modalità di "supporto" nell'esercizio del diritto di voto per le persone con disabilità intellettive e/o relazionali.

La materia risulta, pertanto, ancor oggi estremamente complessa e proprio per questo Anffas Nazionale ha messo a punto un apposito KIT e sta approfondendo ulteriormente la materia anche attraverso il progetto intitolato "Capacity"*.

Il KIT contiene indicazioni e strumenti utili alle stesse persone con disabilità, ai loro familiari ed agli operatori per agevolarne la partecipazione alle prossime elezioni politiche previste per il 4 marzo 2018 ed in particolare:

- **Guida in versione facile da leggere per le persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo** concernente le modalità di voto e le indicazioni per poter votare;
- Documento ***"Indicazioni, alle famiglie in vista delle prossime scadenze elettorali"*** curato dalla Professoressa di diritto costituzionale dell'Università Statale di Milano, Lorenza Violini
- Documento ***"Prime note in materia di diritto di voto delle persone con disabilità intellettiva: dal riconoscimento della titolarità al sostegno nell'esercizio"*** curato dalla dott.ssa Giada Ragone, Assegnista di ricerca in

diritto costituzionale nell'università degli studi di Milano, dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale.

Prima di accedere ai contenuti del kit, consigliamo la lettura delle risposte ad alcune domande frequenti, rivolte in particolare – oltre che alle stesse persone con disabilità – ai genitori, famigliari ed eventuali operatori, affinché possano agevolmente svolgere il proprio ruolo di preziosissimo sostegno nel facilitare l'accesso consapevole al diritto di voto.

Alcune risposte a domande frequenti:

1. Chi ha il diritto di essere accompagnato all'interno della cabina elettorale?

Come si legge sul documento scritto per noi dalla Prof.ssa Lorenza Violini, Professoressa di diritto costituzionale dell'Università Statale di Milano, (in allegato), solo alcune limitate categorie di persone con disabilità hanno il diritto di essere accompagnate all'interno della cabina elettorale: persone non vedenti, persone che hanno subito amputazioni delle mani, persone con paralisi o con gravi impedimenti. Per le persone con disabilità intellettive e/o relazionali non è prevista dalla legge alcuna modalità di "supporto" nell'esercizio del diritto di voto e, pertanto, dovranno essere a tal fine opportunamente e preventivamente preparate.

2. Ho un familiare con disabilità intellettiva, posso accompagnarlo all'interno della cabina elettorale?

Come detto le persone con disabilità intellettive (anche interdette) possono esercitare il diritto di voto come qualsiasi altro cittadino italiano, ma non possono essere accompagnate all'interno della cabina di voto, a meno che non vi siano sussistenti le altre condizioni previste dalla vigente normativa in materia, comunque certificate dal Medico. Restano fatte salve le valutazioni del Presidente di seggio.

3. Come posso preparare il mio familiare con disabilità intellettive alla votazione?

Come precedentemente accennato, è necessario che la persona con disabilità sia adeguatamente informata e supportata, in modo da poter esercitare il voto nel modo più consapevole possibile. Inoltre la stessa va preparata sulle procedure connesse al voto. Per esempio la stessa dovrà sapere che: il giorno delle elezioni, dovrà presentarsi al seggio elettorale presentando un documento d'identità e la tessera elettorale; dovrà firmare il registro degli elettori e le verrà consegnata una scheda elettorale e una matita. Come qualsiasi elettore, una volta all'interno della cabina elettorale, dovrà fare una croce sul simbolo del

partito che ha scelto, quindi dovrà piegare la scheda e riconsegnarla agli operatori di seggio. (a tal fine sarà opportuno fare delle simulazioni e delle prove prima di recarsi al seggio).

Anffas Nazionale consiglia la lettura della Guida al Voto in versione Facile da Leggere ideata proprio per guidare le persone con disabilità in questa fase.

Per un maggiore approfondimento si consiglia la lettura del documento elaborato per Anffas dalla dott.ssa Giada Ragone (Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e sovranazionale dell'Università degli Studi di Milano) dal titolo *"Prime note di diritto di voto delle persone con disabilità intellettiva: dal riconoscimento della titolarità al sostegno nell'esercizio"*.

Anffas Onlus Nazionale rimane a completa disposizione per rispondere ad ulteriori eventuali domande al fine di garantire a tutte le persone con disabilità intellettive di esercitare il proprio diritto di voto, con piena consapevolezza e libertà che spetta ad ogni cittadino italiano. Come rimane impegnata a far evolvere l'attuale normativa in modo che anche alle persone con disabilità intellettive vengano riconosciuti i giusti sostegni, compresa la materiale assistenza al voto in cabina.

Ricordiamo inoltre che il tema in questione sarà uno degli argomenti di cui Anffas si occuperà nel progetto *"Capacity: la legge è eguale per tutti"**: per informazioni e aggiornamenti sul progetto è possibile consultare la pagina dedicata seguendo questo link <http://www.anffas.net/Page.asp/id=766/capacity-la-legge-%C3%A8-uguale-per-tutti>

Per informazioni è possibile scrivere a nazionale@anffas.net

**"Realizzato con contributo finanziario concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'annualità 2016 a valere sul Fondo per l'Associazione di cui alla legge n.383 del 2000."*
Per informazioni nazionale@anffas.net – www.anffas.net

Indicazioni alle famiglie in vista delle prossime scadenze elettorali

Lorenza Violini*

Secondo le leggi dell'ordinamento italiano vigenti, hanno diritto ad essere accompagnati dentro la cabina elettorale solo alcune limitate categorie di persone con disabilità (pcd): non vedenti, amputati delle mani, soggetti affetti da paralisi o con gravi impedimenti.

Sempre per la legge italiana, persone con altre forme di disabilità (ed in particolare di disabilità psichica) sono pienamente titolari diritto di voto ma non hanno diritto ad esercitarlo tramite accompagnamento dentro la cabina.

Come indicazione concreta alle famiglie, si segnala dunque che è ragionevole pensare di portare al seggio pcd psichica, su iniziativa di tutori, curatori e amministratori di sostegno, purché questi ultimi non si aspettino né chiedano al presidente di seggio di essere ammessi dentro alla cabina elettorale insieme alla pcd. Il che comporta che questa sia adeguatamente informata su quanto l'aspetta (gli verrà consegnata una scheda ed una matita, a fronte della presentazione di documento e tessera elettorale e dovrà sottoscrivere il registro degli elettori). Espletate queste formalità, la persona potrà essere accompagnata sino alla soglia della cabina elettorale, cui dovrà accedere però da sola. All'interno della cabina dovrà fare una croce sul simbolo del partito che incontra la sua preferenza, piegare la scheda, uscire dalla cabina e consegnarla agli operatori di seggio. È bene dunque che la pcd psichica che si appresti ad esercitare il proprio diritto sia ben preparata e in grado di comprendere quanto sta per fare. Si consiglia altresì di anticipare al presidente del seggio l'intenzione di accompagnare tale persona al seggio per evitare di trovarsi di fronte a situazioni problematiche che possano mettere in difficoltà la persona stessa.

* *Professore ordinario di diritto costituzionale (Università Statale di Milano)*

“Prime note in materia di diritto di voto delle persone con disabilità intellettiva: dal riconoscimento della titolarità al sostegno nell’esercizio”

Giada Ragone*

1. L’estensione del diritto di voto alle persone prive di o con limitata capacità d’agire.

L’articolo 48 della Costituzione Italiana qualifica il voto come personale (ossia non delegabile), eguale, libero e segreto, ed attribuisce il diritto/dovere ad esercitarlo a «tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età». In realtà il medesimo articolo, all’ultimo comma, prevede la possibilità (non l’obbligo) di porre delle eccezioni all’universalità del diritto di voto. Quest’ultimo può, infatti, essere limitato in tre ipotesi: per effetto di sentenza penale irrevocabile, nei casi di indegnità morale indicati dalla legge e per “incapacità civile”. Quella di incapacità civile, invero, è «dizione normativamente inesistente»¹, ma è assai probabile che i costituenti intendessero con essa riferirsi ai casi di mancanza o limitazione della capacità di agire. Ciò è confermato dal fatto che quando, nel 1947, gli stessi membri dell’Assemblea Costituente approvarono le norme per la disciplina dell’elettorato attivo², essi stabilirono che «non sono elettori gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente»³. Tale disposizione fu trasposta nel d.P.R. n. 223 del 20 marzo 1967⁴ e rimase vigente fino all’entrata in vigore della cd. legge Basaglia del 1978⁵ che, in una disposizione finale, abrogò la norma in questione. E sebbene non si sia trattato di un esplicito e argomentato riconoscimento della titolarità del diritto di voto per le persone prive della capacità d’agire, questa abrogazione ha avuto di fatto l’effetto di eliminare dal nostro ordinamento ogni esplicita limitazione del diritto di voto per “incapacità civile”, esclusione fatta per i minorenni.

Secondo alcuni autori⁶, è problematico che l’estensione di un diritto tanto incisivo sulla vita pubblica sia avvenuto in via “indiretta”, tramite un’abrogazione passata un po’ in sordina e si è sollevato il dubbio di legittimità costituzionale di una simile operazione.

* Assegnista di ricerca in diritto costituzionale nell’università degli studi di Milano, dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale.

Il contributo riprende l’intervento alla tavola rotonda di presentazione del progetto “Capacity”, nell’ambito del Convegno nazionale Anffas, tenutosi a Roma il 2 dicembre 2017.

¹ F. Dalla Balla, *Come vota il civilmente incapace? Un caso concreto, due soluzioni apparenti, una proposta interpretativa*, in *Forum di Quad. Cost.*, 12 settembre 2014, p.14.

² L. n. 1085/1947.

³ Art. 2, comma I.

⁴ Testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

⁵ L. n. 180/1978.

⁶ *Ex plurimis*, C. La Farina, *Infermità mentale e diritti politici*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 1979, p. 15 ss.

Tuttavia, la Corte costituzionale, adita nel 1987 affinché dichiarasse l'incostituzionalità dell'estensione del suddetto diritto, dichiarò la questione «inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo»⁷ e nulla aggiunse, nemmeno in *obiter dictum*.

Sebbene dunque sia ormai assodato che, nell'ordinamento italiano, anche l'interdetto è titolare del diritto di voto, molti sono i nodi problematici rimasti insoluti rispetto al concreto esercizio del diritto in questione. Prima di mettere in luce i principali, preme sottolineare come, in ogni caso, il quadro italiano rappresenti un'eccezione positiva nel più ampio panorama europeo.

2. L'Italia nel panorama europeo.

Il fatto che dal 1978 ogni restrizione a carico delle persone con ridotta capacità di agire per motivi legati alla loro interdizione o inabilitazione è venuta meno pone l'Italia in una posizione di avanguardia rispetto a numerosi paesi dell'Unione Europea, che escludono per legge da ogni diritto politico le persone con disabilità intellettiva sottoposte ad un regime di interdizione legale⁸. Un rapporto della *Fundamental Rights Agency* dell'Unione Europea (FRA), pubblicato nell'ottobre 2010⁹, notava come la maggioranza degli Stati dell'Unione preveda una forma automatica di negazione del diritto di voto, attivo e passivo, a carico di persone che hanno subito una limitazione della capacità di agire a causa della loro condizione di disabilità intellettiva o per una malattia mentale. Ovviamente non tutti i casi sono uguali: in alcuni ordinamenti, pur vigendo la regola dell'esclusione del diritto di voto per chi ha subito una limitazione della capacità di agire per motivi di disabilità intellettiva, è possibile, con decisioni prese caso per caso, contestare l'estensione dell'interdizione all'esercizio del diritto di voto e riconoscere pertanto all'individuo i diritti politici. In altri, il meccanismo è opposto: «se la regola è la piena partecipazione delle persone con disabilità intellettiva o malattia mentale, il giudice tutelare, nel definire sulla misura di interdizione, può nondimeno stabilire restrizioni»¹⁰. Di particolare interesse è il caso dell'Ungheria, ove la Costituzione è stata riformata per ammettere il diritto di voto delle persone con disabilità intellettiva dopo un'importantissima pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo: *Alajos Kiss v. Hungary* (2010). In quella occasione la Corte europea, pronunciandosi sul ricorso di un cittadino ungherese escluso dal diritto al voto perché inabilitato a causa di una disabilità psico-sociale, ha stabilito che una completa

⁷ Cfr. Ord. cost. n. 303/1987.

⁸ Così P. De Stefani, *Il diritto di voto delle persone con disabilità: "overinclusiveness is better than underinclusiveness"*, in *Human Rights Academic Voice*, 2011, p.3.

⁹ Il report "The right to political participation of persons with mental health problems and persons with intellectual disabilities" è disponibile al seguente link: <http://fra.europa.eu/en/publications-andresources/publications>.

¹⁰ Cfr. P. De Stefani, *op. cit.*, p.3.

esclusione dal diritto di voto che colpisca un'intera categoria di persone, tanto più se si tratta di una categoria già per altri versi vulnerabile e storicamente vittima di pregiudizio, non si giustifica nel pur ampio margine di apprezzamento che gli stati sono liberi di seguire quando definiscono i limiti del diritto al voto.

3. I fronti aperti: come sostenere la persona con disabilità nell'esercizio del suo diritto al voto?

Tutto ciò premesso, anche nel contesto italiano, sono ancora tante le questioni problematiche circa le modalità la persona con disabilità psichica possa e debba essere adeguatamente sostenuta nell'esercizio del suo diritto al voto. E forse proprio in relazione a questi profili, il progetto *capacity* potrà offrire un significativo contributo.

L'ordinamento prevede una serie di misure a sostegno dell'esercizio del diritto di voto per alcune categorie di persone in difficoltà (i non deambulanti, i ciechi, gli amputati, gli affetti da paralisi, gli affetti da grave infermità e i ricoverati nelle case di riposo per anziani o cronici) ma, dal suddetto elenco, risultano escluse le persone con disabilità intellettive o relazionali. Per questa ampia categoria di soggetti non è prevista dalla legge alcuna modalità di "supporto" nell'esercizio del diritto di voto¹¹. Come affermato da autorevole dottrina, in questo ambito «i margini di miglioramento ci sono e vanno dunque conosciuti. Si pensi ad esempio alla leggibilità delle schede elettorali»¹². Si potrebbe, ad esempio, ipotizzare la traduzione delle schede in linguaggio “*easy-to-read*” per le persone che, grazie ad un simile sussidio, sarebbero poi del tutto in grado di esprimere in maniera autonoma la loro preferenza. O ancora, alla possibilità che il provvedimento inabilitazione o amministrazione di sostegno ovvero la sentenza di interdizione prescrivano accorgimenti che, caso per caso, consentano all'interdetto di essere supportato o accompagnato in cabina elettorale. In dottrina si è poi ipotizzata la possibilità della «nomina di un curatore speciale o di un protutore, quale soggetto destinatario delle funzioni di assistenza al voto, nei casi in cui l'espletamento di tale attività ad opera del tutore apparisse, secondo le circostanze, fatto idoneo a limitare libertà, personalità e la segretezza del voto del tutelato»¹³. Il vantaggio derivante dalla nomina di un soggetto terzo sarebbe particolarmente evidente nel caso in cui il tutore, curatore o amministratore di sostegno «risulti politicamente impegnato, ovvero in quelle eventualità nelle quali anche il semplice

¹¹ A meno che non rientrino anche in una delle categorie summenzionate o abbiano i requisiti per accedere all'assistenza di cui all'art. 29, comma III della l. 104/1992.

¹² Cfr. L. Violini, *L'ordinamento giuridico di fronte alle istanze di autorappresentanza delle persone con disabilità*, in R. Speciale (cur.), *“IO CITTADINO!”*. Strumenti per la piena partecipazione, cittadinanza attiva e Self Advocacy delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, Roma, 2016, p. 35.

¹³ Così F. Dalla Balla, *op. cit.*, p. 25.

accompagnamento potrebbe indurre un'influenza o coazione della volontà dell'incapace (che, ad esempio, si sentisse obbligato a scegliere in un modo piuttosto che in un altro per non "scontentare" l'accompagnatore con cui coabita o ha legami di parentela)»¹⁴.

Certo soluzioni banali o prive di risvolti negativi non ne esistono. È, anzitutto, innegabile che vi siano delle frizioni tra i principi della personalità e della segretezza del voto e l'esigenza di predisporre misure di assistenza al voto. In secondo luogo, pur condividendosi di massima l'idea per cui "*overinclusiveness is better than underinclusiveness*"¹⁵, è necessario ridurre al minimo i rischi che la persona con disabilità, soprattutto se psichica, sia oggetto di strumentalizzazioni o venga costretta a recarsi alle urne contro la propria volontà. Da questo punto di vista, in assenza di un protutore *ad acta*, il ruolo delle famiglie è fondamentale: è nell'ambito familiare che spesso si sviluppa e matura la passione politica del singolo ed è sempre in questo ambiente che, più facilmente, possono essere accolte e comprese la volontà e la concreta possibilità della persona con disabilità psichica di partecipare (o meno) attivamente alla consultazione elettorale.

Pur a fronte di simili problematicità, si ritiene non di meno auspicabile che, tenuto conto dell'ampio spettro e delle infinite sfumature della disabilità psichica¹⁶, l'ordinamento si doti di nuovi e ulteriori strumenti di sostegno al voto, da affiancarsi ai pochi oggi previsti per il limitato elenco di persone con difficoltà sopra ricordato. La tensione al raggiungimento di società civili sempre più inclusive, anche sotto il profilo della partecipazione politica, risponde infatti a fondamentali istanze democratiche e intercetta alcuni degli obiettivi che, a vario titolo, il dibattito internazionale sui diritti umani indica come di primaria necessità¹⁷.

¹⁴ Ibidem, nota 69.

¹⁵ Idea ampiamente argomentata in P. De Stefani, *op. cit.*

¹⁶ Come ricordato in R. Cera, Commento all'art. 29, in AA.VV., *La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*, Roma, 2010, p. 399, sull'opportunità di operare distinzioni nell'ambito della disabilità intellettiva si è pronunciato anche il Comitato ONU dei diritti dell'uomo. Nel Commento generale n. 25 del 1996 del Comitato si afferma, infatti, che restrizioni al diritto di voto possono essere previste in caso di incapacità mentale grave e comprovata, ma non indistintamente in tutti i casi di disabilità intellettiva.

¹⁷ Tra le altre fonti, si pensi alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (cfr. in particolare gli articoli 12 "Eguale riconoscimento di fronte alla legge", 19 "Vita indipendente ed inclusione nella società" e 29 "Partecipazione alla vita politica e pubblica") e all'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile che, al Goal n.16, indica tra i propri targets «*ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels*».



Le elezioni del 4 marzo 2018 in versione facile da leggere.

**Questo documento è stato scritto da Anffas Onlus
Udine**



Le elezioni del 4 marzo 2018.

Il 4 marzo 2018 in tutta Italia

ci saranno le elezioni Parlamentari.

Queste elezioni servono per scegliere

i **nuovi deputati** e i **nuovi senatori** dello Stato italiano.

Questo significa che dopo il 4 marzo

ci saranno nuove persone al Parlamento.

I deputati e i Senatori fanno parte del Parlamento.

Nel Parlamento si decidono le leggi italiane.

I cittadini italiani il 4 marzo
votano i candidati del Parlamento
che si presentano alle elezioni.

I candidati del Parlamento sono delle persone italiane
che vogliono far parte del Parlamento per fare le leggi
e per decidere le cose più importanti per lo Stato italiano
e per i suoi cittadini.

Per votare i deputati alle elezioni del 4 marzo
una persona deve essere maggiorenne,
cioè deve aver fatto **18 anni**.

Per votare invece i senatori alle elezioni del 4 marzo
una persona deve aver fatto **25 anni**.

Per votare alle elezioni Parlamentari del 4 marzo
si deve andare al seggio elettorale.

Si può andare a votare al **seggio elettorale** dalle 7.00 del mattino
alle 23.00 cioè alle 11 di sera.

Il seggio elettorale è un posto, cioè un palazzo o un edificio,
dove le persone vanno per votare, cioè per scegliere un candidato.

Il seggio elettorale si trova sempre nel Comune
dove la persona ha la residenza.

Il seggio elettorale di solito si trova dentro una scuola.



Quando si va al seggio elettorale per votare si deve portare un **documento di identità**, come per esempio la Carta d'Identità o il Passaporto.



Quando si va al seggio elettorale
si deve portare anche e la **tessera elettorale**.


The image shows a blank Italian electoral card (tessera elettorale) form. At the top left, it is labeled 'Modul. interno Pref. 70'. At the top right, it is labeled 'Mod. 70'. The center features the text 'Unione Europea Repubblica Italiana' and 'TESSERA ELETTORALE N. 021108800'. Below this, there are several fields for personal information: 'Comune di', 'Cognome', 'Nome', 'Luogo e data di nascita', and 'Data di rilascio'. A signature line for 'Il Sindaco/Il Commissario' is located to the right of the 'Data di rilascio' field. A large box at the bottom contains the number '021108800' and the text 'Numero Tessera Elettorale iscritta nella lista elettorale della Sezione n.'. Below this box are fields for 'Indirizzo della sezione' and 'Indirizzo dell'elettore/elettice', and another signature line for 'Il Sindaco/Il Commissario'.

La tessera elettorale è una scheda che serve per poter votare.
La tessera elettorale viene spedita a casa
quando una persona diventa maggiorenne.

Ogni volta che si va a votare,
viene messo un timbro sulla tessera elettorale.

Quando si è al seggio elettorale per le elezioni parlamentari,
alle persone che devono votare,
vengono date 2 schede elettorali, e una matita speciale
che non si può cancellare con la gomma.

La **scheda elettorale** è un foglio dove si trovano scritti i nomi dei candidati e i simboli con i vari partiti politici. (vedi l'immagine qui sotto)



Quando si va a votare viene data una scheda elettorale di colore rosa per votare i deputati e una scheda elettorale di colore giallo per votare i senatori.



La scheda gialla per votare i senatori viene data solo alle persone che hanno fatto 25 anni.

Prima di dare le schede elettorali, le persone che sono al seggio, cioè le persone che sono dentro la stanza della scuola dove vai per votare, chiedono il tuo nome e cognome.

Chiedono anche la carta di identità o il passaporto e fanno firmare un registro.

Il registro è un foglio che serve per capire quante persone hanno votato nel Comune di residenza.

Dopo avere dato le schede elettorali e la matita, le persone al seggio ti dicono in quale cabina elettorale andare.

La **cabina elettorale** è un posto dove si può votare senza che altre persone vedano quello che fai e quello che voti.



La cabina elettorale serve per tenere il voto segreto.
Ogni persona può decidere da sola quello che vuole votare.


Le schede elettorali servono per votare.

Le schede elettorali delle elezioni del 4 marzo 2018 sono diverse dalle altre schede elettorali usate nelle elezioni precedenti, cioè nelle elezioni fatte anni fa.

Questo nuovo modo di votare durante le elezioni del 4 marzo si chiama **Rosatellum**.

Si chiama così perché la persona che ha fatto questo nuovo modo di votare si chiama Ettore Rosato.

Nella scheda elettorale delle elezioni del 4 marzo, ci sono i nomi dei candidati che si presentano alle elezioni.



I nomi dei candidati si trovano sulla scheda dentro un rettangolo.



Sotto ogni rettangolo ci sono i simboli dei partiti che fanno parte della coalizione.

La coalizione è fatta da un insieme di partiti che hanno delle idee e delle opinioni simili e che vanno d'accordo fra loro.

Vicino ai simboli ci sono i nomi dei candidati che formano il partito.

Il nome del candidato nel rettangolo
e i simboli del partito che fanno parte della coalizione
sono tutti riuniti dentro una casella.

Come vedete per esempio nella **immagine numero 1**.





Immagine numero 1, questo è un esempio di casella.

Nella scheda elettorale ci sono più caselle.

Ci sono più caselle perché ci sono più candidati e più partiti
che hanno idee e opinioni diverse tra di loro.



Come si vota:

In questa nuova scheda elettorale per poter votare si può mettere 1 o 2 crocette.

Si può mettere solo 1 crocetta sul nome del candidato nel rettangolo.

Come si vede per esempio nella **immagine numero 2**




Immagine numero 2: solo una croce sul nome del candidato

Si può mettere solo 1 crocetta sul simbolo del partito.

Come si vede per esempio nella **immagine numero 3**.




Immagine numero 3: solo una croce sul nome del partito

Oppure si possono mettere 2 crocette, 1 sul nome del candidato nel rettangolo e 1 sul simbolo del partito.

Se si mettono 2 crocette sulla scheda, il voto è valido, cioè va bene e può essere contato assieme agli altri voti, solo se le crocette sono messe tutte e due nella stessa coalizione.

Questo significa che tutte e due le crocette sono messe nella stessa casella.

Come si vede per esempio nella **immagine numero 4**.




Immagine numero 4: Due crocette nella stessa casella

Il voto invece **non è valido**,
cioè non viene messo insieme ad altri voti,
se due crocette sono messe in due caselle diverse.
Come si vede per esempio nella **immagine numero 5**.




Immagine numero 5: due crocette in due caselle diverse.

È importante ricordare che se si vota solo per un partito,
cioè se si mette la crocetta come nell'immagine numero 3,
il voto va comunque al candidato che si trova scritto nel rettangolo
sopra la stessa casella.

Il voto va comunque al candidato perché fa parte della stessa coalizione.

È importante ricordare che se si vota solo per un candidato,
cioè se si mette la crocetta come nell'immagine numero 2,
il voto va comunque ai partiti che si trovano nella stessa casella.

Il voto va comunque ai partiti perché fanno parte della stessa coalizione.

È importante ricordare che se si mettono 2 crocette in due caselle diverse, cioè se si mettono due crocette come nell'immagine numero 5, il voto non è valido.

Questo significa che non si può votare un candidato nel rettangolo ed un partito che non sono nella stessa casella, perché fanno parte di coalizioni diverse.

Dopo aver votato.

Dopo aver votato si deve piegare la scheda, così quando si esce dalla cabina elettorale nessuno vede quello che si è votato.

Prima di uscire dal seggio, cioè dalla stanza dove si vota, bisogna mettere le schede elettorali dentro le **urne**.

Le urne sono delle scatole di cartone con un buco che servono a raccogliere tutte le schede elettorali.



Per le elezioni parlamentari del 4 marzo

ci saranno 2 urne.

Una dove mettere la scheda elettorale rosa

e una dove mettere la scheda elettorale gialla.



Se vuoi avere altre informazioni

puoi chiamare Anffas Onlus al numero 06.3611524

o al numero 06.3212391

o mandare una e-mail a nazionale@anffas.net